

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

**Proposta di regolamento  
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE**

<b>CAPO I</b> .....	<b>3</b>
Principi generali .....	3
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 - Destinatari .....	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro.....	3
Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo .....	4
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo .....	4
Art. 6 - Centrali di committenza .....	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento .....	5
<b>CAPO II</b> .....	<b>6</b>
Incentivo per lavori .....	6
Art. 8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	6
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 10 - Disciplina delle varianti .....	6
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	6
<b>CAPO III</b> .....	<b>9</b>
Incentivo per servizi e forniture .....	9
Art. 12 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.....	9
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	9
<b>CAPO IV</b> .....	<b>11</b>
Norme comuni .....	11
Art. 15 - Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 16 – Articolazione delle attività e definizione della ripartizione.....	11
Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività .....	12
Art. 18 - Attività del personale dirigenziale .....	12
Art. 19- Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione .....	12
Art. 20 - Liquidazione dell’incentivo.....	13
Art. 21 - Informazione e confronto .....	14
Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura.....	14
Art. 23 - Conclusione di singole operazioni.....	14
<b>CAPO V</b> .....	<b>15</b>
Disposizioni transitorie e finali .....	15
Art. 24 - Disposizioni transitorie.....	15
Art. 25 - Disposizione finale .....	15

*Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.*

*All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”*

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche e/o amministrative e/o di supporto di relative a:
  - Responsabile Unico del Progetto – RUP e Collaboratori;
  - Attività tecnica di Programmazione;
  - Attività tecnica di Progettazione
  - Attività tecnica di Verifica
  - Attività tecnica di aggiudicazione e Collaboratori;
  - Attività tecnica di Esecuzione e Collaboratori;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

#### Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa e di supporto o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo

riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico, amministrativo e di supporto, anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento, è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo, all'interno del gruppo di lavoro, deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7

#### **Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) le forniture di servizi di importo inferiore a **euro 140.000**;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- d) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

## **Art. 6 - Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## **Art. 7 - Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
  - la quota parte di prestazioni svolte da personale con qualifica Dirigenziale secondo quanto indicato all'art. 18 e fatta eccezione per quanto stabilito al comma 4 dell'art. 11.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II

### Incentivo per lavori

#### Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. I compensi vengono riconosciuti per Lavori ed Opere che sono oggetto di procedure di affidamento e per i quali siano stati redatti i relativi progetti contenenti gli elementi previsti dall'articolo 41 del Codice;
2. Presupposto indispensabile per l'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, è che sia costituito, nella forma prevista dell'art. 3, il "Gruppo di Lavoro".

#### Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare, per scaglioni come sotto riportati con modalità progressiva (medesima modalità con cui viene calcolata l'imposta sul reddito persone fisiche):

##### Opere

da euro 0,00 a euro 2.500.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 2.500.000,01 ad euro 5.000.000,00	percentuale del 1,80%
da euro 5.000.000,01 ad euro 10.000.000,00	percentuale del 1,60%
importo superiore a euro 10.000.000,01	percentuale del 1,40%

#### Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è ricalcolato sul nuovo valore dell'opera (al lordo sconto di aggiudicazione). Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' DA INCENTIVARE	%	% TOTALE DELL'ATTIVITA'
<b>A) ATTIVITA' TECNICA DI RUP (Dirigente referente, salvo diverso provvedimento)</b>		<b>30%</b>
Responsabile Unico di Progetto (se unico esecutore dell'attività 100% di A in alternativa il 60 % di A)	60% di A	
Assistenti al RUP in qualità di addetti alla gestione dell'appalto	40% di A	
<b>B) ATTIVITA' TECNICA DI PROGRAMMAZIONE</b>		<b>1%</b>

Responsabile del Procedimento di Programmazione	100% di B	
<b>C) ATTIVITA' TECNICA DI PROGETTAZIONE</b>		<b>28%</b>
Responsabile del Procedimento di Progettazione	50% di C	
Progettista - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5% di C	
Progettista - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10% di C	
Progettista - redazione del progetto esecutivo	20% di C	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	15% di C	
<b>D) ATTIVITA' TECNICA DI VERIFICA</b>		<b>5%</b>
Responsabile del Procedimento di Verifica	100% di D	
<b>E) ATTIVITA' TECNICA DI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>8%</b>
Attività tecnica di Responsabile del Procedimento Amministrativo di aggiudicazione (se unico esecutore dell'attività 100% di E in alternativa il 70 % di E)	70% di E	
Assistente al RP in qualità di addetto alla predisposizione dei documenti di gara e alla gestione della procedura	30% di E	
<b>F) ATTIVITA' TECNICA DI ESECUZIONE</b>		<b>28%</b>
Responsabile del Procedimento di Esecuzione	25% di F	
Direttore dei lavori (DL)	50% di F	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	15% di F	
Attività di Collaudo	10% di F	
	<b>SOMMANO</b>	<b>100%</b>

- La percentuale indicata nella precedente tabella, è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito della costituzione del gruppo di lavoro (con atto formale del Dirigente competente), da emettere entro la data di approvazione del progetto esecutivo dell'Opera.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella (ad eccezione delle attività di Responsabile del Procedimento), le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività non effettuate, va ad incrementare la quota del 20% prevista all'art. 7 del presente Regolamento.
- Le percentuali di attività di Responsabile del Procedimento non assegnate restano in capo al RUP.
- Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR ed a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 1, come segue:

<b>ATTIVITA' DA INCENTIVARE PNRR</b>	<b>%</b>	<b>% TOTALE DELL'ATTIVITA'</b>
<b>A) DIRIGENTE RESPONSABILE *</b>		<b>3%</b>
<b>B) ATTIVITA' TECNICA DI RUP (Dirigente referente, salvo diverso provvedimento)*</b>		<b>27%</b>

Responsabile Unico di Progetto (se unico esecutore dell'attività 100% di B in alternativa il 60 % di B)	60% di B	
Assistenti al RUP in qualità di addetti alla gestione dell'appalto	40% di B	
<b>C) ATTIVITA' TECNICA DI PROGRAMMAZIONE</b>		<b>1%</b>
Responsabile del Procedimento di Programmazione	100% di C	
<b>D) ATTIVITA' TECNICA DI PROGETTAZIONE</b>		<b>28%</b>
Responsabile del Procedimento di Progettazione	50% di D	
Progettista - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5% di D	
Progettista - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10% di D	
Progettista - redazione del progetto esecutivo	20% di D	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	15% di D	
<b>E) ATTIVITA' TECNICA DI VERIFICA</b>		<b>5%</b>
Responsabile del Procedimento di Verifica	100% di E	
<b>F) ATTIVITA' TECNICA DI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>8%</b>
Attività tecnica di Responsabile del Procedimento Amministrativo di aggiudicazione (se unico esecutore dell'attività 100% di F in alternativa il 70 % di F)	70% di F	
Assistente al RP in qualità di addetto alla predisposizione dei documenti di gara e alla gestione della procedura	30% di F	
<b>G) ATTIVITA' TECNICA DI ESECUZIONE</b>		<b>28%</b>
Responsabile del Procedimento di Esecuzione	25% di G	
Direttore dei lavori (DL)	50% di G	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	15% di G	
Attività di Collaudo	10% di G	
<b>SOMMANO</b>		<b>100%</b>

\* qualora il Dirigente responsabile svolga anche la funzione del RUP si procederà alla sommatoria delle relative % ; la quota viene calcolata sull'importo finanziato con le risorse del PNRR.

- La percentuale indicata nella precedente tabella, è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito della costituzione del gruppo di lavoro (con atto formale del Dirigente competente), da emettere entro la data di approvazione del progetto esecutivo dell'Opera.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella (ad eccezione delle attività di Responsabile del Procedimento), le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività non effettuate, va ad incrementare la quota del 20% prevista all'art. 7 del presente Regolamento.
- Le percentuali di attività di Responsabile del Procedimento non assegnate restano in capo al RUP.

## CAPO III

### Incentivo per servizi e forniture

#### Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. I compensi vengono riconosciuti per servizi e forniture di cui al primo comma dell'Articolo 37 del Codice che sono oggetto di procedure di affidamento e per i quali siano stati redatti i relativi progetti contenenti gli elementi previsti dall'articolo 41 comma 12 del Codice.
2. I compensi vengono riconosciuti anche per i Servizi che vengono acquisiti attraverso piattaforme MEPA e CONSIP.
3. Presupposto indispensabile per l'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, è che sia costituito, nella forma prevista dell'art. 3, il "Gruppo di Lavoro".
4. Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture di cui ai precedenti punti 1 e 2 dove non risulta nominato il Direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal R.U.P., secondo la disciplina di cui dall'art.8, comma 4, dell'Allegato I.2 al Codice. La nomina del Direttore dell'esecuzione è altresì, obbligatoria negli appalti di servizi e forniture di particolare complessità secondo quanto indicato all'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.

#### Art. 13 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento, per gli scaglioni sotto riportati con modalità progressiva (medesima modalità con cui viene calcolata l'imposta sul reddito persone fisiche, senza considerare alcuna franchigia, es. importo servizio a base di gara euro 200.0000,00 incentivo spettante 1 % sull'intero importo, pari a euro 2.000,00):

##### Servizi e forniture

da euro 140.000,00 a euro 500.000,00	percentuale del 1,00%
da euro 500.000,01 ad euro 1.000.000,00	percentuale del 0,40%
da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00	percentuale del 0,30%
da euro 2.000.000,01 ad euro 5.000.000,00	percentuale del 0,20%
oltre 5.000.000,01	percentuale del 0,10%

2. La percentuale del 1,00% si applica anche ad appalti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, previa deliberazione della Giunta motivata in relazione ai criteri di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice e all'art. 8 comma 4 dell'allegato I.2 al Codice.
3. In caso di appalto distribuito su più annualità la percentuale dell'incentivo viene applicata per il corrispondente valore annuale, e remunerata nel corrispondente anno.
4. In caso di appalto multi lotto (unica gara) le soglie vengono individuate per la totalità dei lotti (somma importi singoli lotti).

#### Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>ATTIVITA' DA INCENTIVARE</b>	<b>%</b>	<b>% TOTALE DELL'ATTIVITA'</b>
<b>A) ATTIVITA' TECNICA DI RUP (Dirigente referente, salvo diverso provvedimento)</b>		<b>34%</b>
Responsabile Unico di Progetto (se unico esecutore dell'attività 100% di A in alternativa il 60 % di A)	60% di A	
Assistenti al RUP in qualità di addetti alla gestione dell'appalto	40% di A	
<b>B) ATTIVITA' TECNICA DI PROGRAMMAZIONE</b>		<b>1%</b>
Responsabile del Procedimento di Programmazione	100% di B	
<b>C) ATTIVITA' TECNICA DI PROGETTAZIONE</b>		<b>24%</b>
Responsabile del Procedimento di Progettazione	50% di C	
Progettista - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5% di C	
Progettista - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10% di C	
Progettista - redazione del progetto esecutivo	20% di C	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)	15% di C	
<b>D) ATTIVITA' TECNICA DI AGGIUDICAZIONE</b>		<b>8%</b>
Attività tecnica di Responsabile del Procedimento Amministrativo di aggiudicazione (se unico esecutore dell'attività 100% di E in alternativa il 70 % di E)	70% di D	
Assistente al RP in qualità di addetto alla predisposizione dei documenti di gara e alla gestione della procedura	30% di D	
<b>E) ATTIVITA' TECNICA DI ESECUZIONE</b>		<b>33%</b>
Responsabile del Procedimento di Esecuzione	30% di E	
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e verifica di conformità	70% di E	
	<b>SOMMANO</b>	<b>100%</b>

2. La percentuale indicata nella precedente tabella, è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito della costituzione del gruppo di lavoro con atto formale del Dirigente competente.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella (ad eccezione delle attività di Responsabile del Procedimento), le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività non effettuate, va ad incrementare la quota del 20% prevista all'art. 7 del presente Regolamento.

4. Le percentuali di attività di Responsabile del Procedimento non assegnate restano in capo al RUP.

## CAPO IV

### Norme comuni

#### Art. 15 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura per comprovate cause di forza maggiore non dipendenti da volontà dell'ente.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 20.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal servizio personale al dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### Art. 16 – Articolazione delle attività e definizione della ripartizione

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. collaboratori al RUP), compete al RUP attribuire il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnatari di ciascuna attività ed individuare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o di figure non necessarie per una attività specifica, la quota dell'incentivo corrispondente è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile (Responsabile del Procedimento) dell'attività o in assenza direttamente al RUP ed ai suoi collaboratori.

3. Nel caso di cui al precedente punto 2 le quote di incentivo non ripartite andranno ad incrementare l'accantonamento di cui all'art.7.

## Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## Art. 18 - Attività del personale dirigenziale

1. Salvo quanto previsto al comma 5 dell'art 11, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo così come stabilito ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice.

2. Salvo quanto previsto al comma 5 dell'art 11, nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo andranno ad incrementare l'accantonamento di cui all'art.7.

3. Nel caso in cui oltre al dirigente, partecipino alle singole attività dei collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura massima del 40% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata e la restante quota del 60 % andrà ad incrementare l'accantonamento di cui all'art.7.

## Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	15%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%

Oltre il 40% dell'importo contrattuale

50%

## Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, e previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

2. Maturazione degli incentivi per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori. Il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatiche/amministrative/progettazione: ovvero per le attività tecniche di Programmazione, Progettazione, Verifica, Amministrative del procedimento di aggiudicazione e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 30% dell'intera aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna opera;
- per le fasi esecutive: ovvero per le attività tecniche di esecuzione e collaudo dell'opera e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 70% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

3. Maturazione degli incentivi per le attività riferite all'acquisizione di servizi. Il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatiche/amministrative/progettazione: ovvero per le attività tecniche di Programmazione, Progettazione, Amministrative del procedimento di aggiudicazione e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 30% dell'intera aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione del servizio;
- per le fasi esecutive: ovvero per le attività tecniche di esecuzione del contratto nonché verifica di conformità parziale e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 50% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura in coerenza alla VERIFICA DI CONFORMITA' parziale redatta dal DEC al momento della presa d'atto della stessa da parte del Dirigente;
- per le fasi finali: ovvero per l'attività tecnica di verifica di conformità finale e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 20% dell'intera aliquota RUP unitamente ad eventuale quota parte delle fasi esecutive non corrisposte) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità finale o di atti equivalenti.

4. Maturazione degli incentivi per le attività riferite all'acquisizione di beni. Il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatiche/amministrative/progettazione: ovvero per le attività tecniche di Programmazione, Progettazione, Amministrative del procedimento di aggiudicazione e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 30% dell'intera aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna fornitura;
- per le fasi esecutive: ovvero per le attività tecniche di esecuzione del contratto nonché verifica di conformità finale e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 70% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità o di atti equivalenti.

5. Ai fini della liquidazione il RUP predispose una scheda per ciascuna opera/lavoro/servizio o fornitura contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere/svolta;
- la percentuale non realizzata qualora non riferibile a varianti od ordini di servizio;
- i tempi previsti ed i tempi effettivi;
- la percentuale di Riduzione dell'Incentivo se applicata
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare ad ogni singolo soggetto interessato.

6. Compete al Segretario Generale la liquidazione dell'incentivo al Dirigente qualora si tratti di lavori, servizi o forniture finanziate con il PNRR e il Dirigente fa parte del gruppo di lavoro.

### **Art. 21 - Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura**

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

### **Art. 23 - Conclusione di singole operazioni**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per la fase di progettazione e le successive procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o del collaudo;
- e) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

## CAPO V

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 24 - Disposizioni transitorie

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### Art. 25 - Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.